



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE

Determinazione n° 83 in data 03/11/2017

OGGETTO: Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano - Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla stipula del contratto. Approvazione atti di gara

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Premesso che con delibere del Consiglio Comunale di Chiesina Uzzanese n. 4 del 14.02.2015 e n. 6 del Comune di Uzzano si è provveduto ad approvare la convenzione per la gestione associata del servizio finanziario tra i suddetti comuni;

Vista la convenzione sottoscritta in data 06.03.2015 tra i suddetti Comuni;

Dato atto che attualmente in entrambi i comuni il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP (per il solo Comune di Uzzano) e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini srl (soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997) con sede legale in Roma e sede amministrativa in La Spezia;

Dato atto che il 31.12.2017 troveranno scadenza le concessioni suddette;

Richiamata la determinazione del Comune di Uzzano n. 123 del 03.11.2017 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla stipula del contratto approvazione atti di gara";

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2016 nella quale si delibera di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 10.07.2017 "Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Proroga tecnica." con la quale si deliberava di:

- ✓ di prorogare la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi sopra descritti alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede legale in Roma e sede amministrativa in La Spezia, iscritta al n. 62 dell'Albo dei concessionari alla riscossione, alle condizioni attualmente in essere, onde assicurare la continuità del servizio pubblico, nelle more dell'espletamento di tutte le procedure necessarie per l'individuazione del contraente e comunque non oltre il termine del 31.12.2017;
- ✓ di proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna;
- ✓ di dare mandato al responsabile del settore finanziario associato di predisporre tutti gli atti conseguenti consistenti nell'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del contraente per l'affidamento in concessione del servizio;

Richiamata, la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 15/09/2017 "Preso d'atto della cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 289/2000, ART.3 BIS, COMMA 1 LET.B d.l. 40/2010 CONV.IN L. 73/2010 della DUOMO GPA SRL, già concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Direttive in merito alla gestione del servizio." con la quale si prendeva atto della cancellazione dall'albo dei concessionari della ditta DUOMO GPA srl e si disponeva la diffida alla stessa ditta di effettuare alcuna ulteriore attività inerente i servizi gestiti;

- ✓ Vista la determinazione del settore Finanziario Contabile e Personale n. 68 del 25/09/2017 "Affidamento incarico per servizio straordinario a carattere di urgenza dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", con la quale si affidava alla società ICA srl di Roma lo svolgimento del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 1.10.2017 al 31.12.2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 20.10.2017, immediatamente eseguibile, "Affidamento in concessione del Servizio di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti - linee di indirizzo" con la quale la Giunta Comunale, preso atto della volontà del Consiglio Comunale di proseguire con l'attuale modalità di gestione dei servizi in oggetto:

- da atto che essendo giunto a scadenza l'attuale affidamento, occorre procedere all'avvio delle procedure di gara per il nuovo affidamento e che il responsabile del settore finanziario associato è incaricato di predisporre tutti gli atti connessi e necessari per l'espletamento della gara;

- formula, al responsabile del settore, i seguenti indirizzi per l'espletamento della gara e per l'individuazione del soggetto affidatario:

a) l'affidamento dovrà avere una durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

b) si dovrà procedere all'appalto del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità delle offerte ed un risparmio economico per l'amministrazione comunale, garantendo altresì le migliori condizioni per un' efficiente gestione;

c) si dovrà prevedere che, per la gestione del servizio, il concessionario corrisponda al comune un canone annuo netto fisso da determinare assumendo come base l'importo del canone attualmente corrisposto dalla ditta affidataria nonché l'entità delle riscossioni relative a ciascun tributo negli ultimi cinque anni;

d) si dovrà stabilire che, per la partecipazione alla gara, i concorrenti siano in possesso, tra gli altri, del seguente requisito:

- di aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo quinquennio (01/01/2012-31/12/2016) servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e in almeno 5 (cinque) Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello del Comune di Uzzano;

e) si dovrà prevedere tra gli elementi economici e organizzativi utili ai fini della valutazione dell'offerta:

- le modalità di gestione del servizio (staff di personale da impiegare per la gestione del servizio, organizzazione del ricevimento dell'utenza, modulistica utilizzata e modalità di pagamento, gestione del contenzioso tributario);
- le iniziative e i progetti di recupero dell'evasione;
- la programmazione della fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti per le affissioni pubbliche esistenti;

f) si dovrà affidare, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese, capofila del servizio finanziario associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma 34, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), la procedura selettiva, come esplicitata precedentemente, alla suddetta Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Considerato che si rende pertanto necessario dare attuazione alle sopracitate deliberazioni attivando una procedura di gara al fine di individuare un concessionario per lo svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il Comune di Chiesina Uzzanese, nonché per lo svolgimento dei medesimi servizi oltre al servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per il Comune di Uzzano;

Visti:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare riguardante la gestione delle proprie entrate e dispone che le attività di riscossione e accertamento siano affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- l'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e definire esattamente le indicazioni richieste dall' art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Dato atto che la gara di cui trattasi si compone di due lotti definiti come segue:

- **LOTTO 1** - affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla stipula del contratto, per il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
- **LOTTO 2** - l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla stipula del contratto, per il COMUNE DI UZZANO - di cui alla determinazione n. 123 del 03.11.2017 di cui si richiama integralmente il contenuto;

PRECISATO, in relazione al lotto 1, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione, a canone fisso, del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, su tutto il territorio del Comune di Chiesina Uzzanese, per cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- il fine da perseguire con la stipula del contratto è quello di assicurare il regolare svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nel modo più economico e funzionale, così come dispone la delibera consiliare n. 50 del 28.11.2016 ;
- che il contratto avverrà in forma pubblica con rogito a cura del Segretario Comunale;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'oneri (allegato "A");

VERIFICATO che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 né, in altre convenzioni della Regione Toscana, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, anche se trattasi di Concessione di servizi, è assoggettata alla disciplina del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento e degli altri principi generali previsti per gli appalti pubblici, di procedere, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto Codice, affidando la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

RILEVATO che, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la suddetta deliberazione n. 105 del 20.10.2017, e fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, sono stati individuati ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per la selezione dei concorrenti, nonché i criteri per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi alle offerte;

Ritenuto di prevedere che per la gestione del servizio il concessionario corrisponda al Comune un canone annuo netto fisso, non inferiore a euro 14.000,00, importo individuato in conformità alle indicazioni fornite dalla della Giunta Comunale con deliberazione n.105 del 20.10.2017;

CONSIDERATO, dunque che, riguardo al **lotto 1 (Comune di Chiesina Uzzanese)**:

- ai sensi dell' art. 167 del soprarichiamato D.Lgs. 50/2016, il valore della concessione è stimabile in euro 112.000,00 in riferimento a tutta la durata della concessione, compresa l'ipotesi di eventuali proroghe o rinnovi (per un periodo massimo di anni tre);
- per la gestione del servizio è prevista la corresponsione al Comune da parte del Concessionario di un canone annuale fisso, determinato a base di gara in euro 14.000,00;

CONSIDERATO, dunque che, la gara in oggetto assume un valore complessivo di €. 224.000,00 così suddiviso:

- lotto 1 - Comune di Chiesina Uzzanese - €. 112.000,00;
- lotto 2 - Comune di Uzzano - €. 112.000,00

VISTI:

- il Capitolato Speciale d'oneri predisposto dal Comune di Chiesina Uzzanese, allegato alla presente e distinto dalla lettera "A";
- il documento contenente i criteri di valutazione predisposto dal medesimo Comune, allegato alla presente e distinto dalla lettera "B";
- il Capitolato Speciale d'oneri predisposto dal Comune di Uzzano, approvato con determinazione n. 123 del 03.11.2017 e allegato alla medesima sotto la lettera "A";
- il documento contenente i criteri di valutazione predisposto dal medesimo Comune di Uzzano, allegato alla determinazione n. 123 del 03.11.2017 sotto la lettera "B";

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il funzionario amministrativo, Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, Tiziana Benedetti;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Visto la Legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 28.12.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 166 del 28.12.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12 convertito, con modificazioni nella Legge 213/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.Lgs. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, il procedimento per l'affidamento in concessione dei seguenti servizi:

- **“Servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio affissioni”** per anni cinque dalla stipula del contratto, mediante procedura aperta ai sensi dell' art.50 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95,

comma 2 del Decreto stesso, conformemente a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 20.10.2017 per il Comune di Chiesina Uzzanese - identificato al **LOTTO 1**

- **“Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio affissioni”** per anni cinque dalla stipula del contratto, mediante procedura aperta ai sensi dell’ art.50 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 2 del Decreto stesso, conformemente a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 20.10.2017 per il Comune di Uzzano - identificato al **LOTTO 2**

DI APPROVARE i seguenti documenti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- allegato “A” – Capitolato speciale d’oneri
- allegato “B” – Criteri di valutazione

DI PRENDERE ATTO della determinazione n. 123 del 03.11.2017 del comune di Uzzano "Determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla stipula del contratto approvazione atti di gara", il cui contenuto si richiama integralmente, compresi i documenti allegati:

- allegato “A” – Capitolato speciale d’oneri
- allegato “B” – Criteri di valutazione

DI DARE ATTO che, riguardo al **lotto 1 (Comune di Chiesina Uzzanese)**:

- ai sensi dell’ art. 167 del soprarichiamato D.Lgs. 50/2016, il valore della concessione è stimabile in euro 112.000,00 in riferimento a tutta la durata della concessione, compresa l’ipotesi di eventuali proroghe o rinnovi (per un periodo massimo di anni tre);
- per la gestione del servizio è prevista la corresponsione al Comune da parte del Concessionario di un canone annuale fisso, determinato a base di gara in euro 14.000,00;

DI DARE ATTO, dunque che, la gara in oggetto assume un valore complessivo di €. 224.000,00 così suddiviso:

- lotto 1 - Comune di Chiesina Uzzanese - €. 112.000,00;
- lotto 2 - Comune di Uzzano - €. 112.000,00

DI INDIVIDUARE, relativamente al **lotto 1**, fermo restando il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, i seguenti ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per la selezione dei concorrenti :

Requisiti di idoneità professionale

- se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto della gara;
- se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- Iscrizione all’ Albo istituito con Decreto Ministeriale n. 289/2000 e previsto dall’ art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, muniti dei requisiti finanziari di cui all’ art. 6 del D.M. 289/2000, come stabiliti dall’ art. 3 bis del D.L. 25.03.2010, n.40, convertito nella Legge 22.05.2010, n. 73;
- in caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- il volume d'affari della società, desumibile dalla denuncia Iva degli ultimi tre esercizi chiusi, riferito ai servizi oggetto della gara, deve essere pari ad almeno € 224.000,00 annui ;
- produzione, in originale, della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestante che la ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
- non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali ovvero per mancati e/o incompleti versamenti;
- essere in regola con il versamento di qualsiasi somma dovuta, a qualsiasi titolo, nei confronti di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- avere chiuso in utile gli ultimi tre bilanci di esercizio;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo quinquennio (01/01/2012-31/12/2016) servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, in almeno 5 (cinque) Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello del Comune di Chiesina Uzzanese (4.581 abitanti al 31.12.2016). Si precisa che la stazione appaltante è di classe V^A ai sensi dell' articolo 2 del D.Lgs. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti, ivi compresa l'attestazione di regolare pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali;
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 - sistemi di gestione della qualità - per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo;
- avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, pari ad almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione.

DI STABILIRE che non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti;

DI PREVEDERE che, ai fini di una ponderata formulazione dell'offerta e del progetto di gestione da presentare e della puntuale conoscenza delle condizioni del servizio, si renda opportuno un sopralluogo da parte dell'impresa che intende partecipare alla gara;

DI RISERVARE all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida;

DI DARE ATTO che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolgerà presso sedi scelte dal Concessionario, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

DI ASCRIVERE al presente atto la giuridica rilevanza di "determinazione a contrattare", quale adempimento propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della gestione in oggetto;

DI AFFIDARE la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese, capofila del servizio finanziario associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per l'affidamento alla Stazione Unica

Appaltante (SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, di tale servizio;

DI DARE ATTO CHE:

- è dovuto il contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005, n. 266, da parte della stazione appaltante, nella misura di € 225,00 in base a quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016, che sarà rimborsato per quota dal Comune di Uzzano;
- è dovuto il contributo a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016, nella misura di € 448,00 che sarà rimborsato per quota dal Comune di Uzzano;
- si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale nonché su due giornali nazionali e due giornali locali per la quale si prevede una spesa complessiva di € 1.894,21 che sarà rimborsato per quota dal Comune di Uzzano

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento come segue

CAP.	DESCRIZIONE	cod.imp.	IMPORTO
102/00	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	1.03.02.16.999	€ 2.567,24

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

DI PROVVEDERE alla liquidazione dietro richiesta della Provincia di Pistoia e all'ANAC, senza procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto, richiedendo al Comune di Uzzano la quota di propria competenza;

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese per la pubblicazione dietro presentazione di apposite fatture opportunamente vistate per regolarità, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto, richiedendo al Comune di Uzzano la quota di propria competenza;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il funzionario amministrativo, Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, Tiziana Benedetti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009.

DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per i successivi atti di competenza;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE
Benedetti Tiziana**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.

Impegno n. _____

Beneficiario _____

IL RESPONSABILE

DATA

**DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Tiziana Benedetti**

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene trasmessa:

- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL CAPITOLATO	pag.	3
ART. 2	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	pag.	3
ART. 3	DURATA DELLA CONCESSIONE	pag.	3
ART. 4	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	pag.	3
ART. 5	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO	pag.	4
ART. 6	DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	pag.	4
ART. 7	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	pag.	4
ART. 8	VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE	pag.	4
ART. 9	CAUZIONE PROVVISORIA	pag.	5
ART. 10	CAUZIONE DEFINITIVA	pag.	5
ART. 11	STIPULA DEL CONTRATTO	pag.	5
ART. 12	IMPIANTI PER LE AFFISSIONI	pag.	5
ART. 13	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	pag.	6
ART. 14	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.	8
ART. 15	REGISTRI E STAMPATI	pag.	8
ART. 16	CONSERVAZIONE DEGLI ATTI	pag.	8
ART. 17	RENDICONTI CONTABILI E CONTO GIUDIZIALE	pag.	8
ART. 18	UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI PUBBLICITA'	pag.	9
ART. 19	INFORTUNI E DANNI. RESPONSABILITA' VERSO TERZI	pag.	9
ART. 20	PERSONALE	pag.	9
ART. 21	SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	pag.	10
ART. 22	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	pag.	10
ART. 23	GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/2003	pag.	10
ART. 24	COORDINAMENTO E VIGILANZA	pag.	10
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag.	11
ART. 26	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO	pag.	11
ART. 27	PENALITA'	pag.	12
ART. 28	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag.	12
ART. 29	OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	pag.	13
ART. 30	ESECUZIONE D'UFFICIO	pag.	13
ART. 31	CONTROVERSIE	pag.	13
ART. 32	NORME FINALI	pag.	13

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente Capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni.
2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto, e la gestione e manutenzione degli impianti, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e in tutti gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/1993 e dal D.Lgs. 446/1997 e loro s.m.i., dai regolamenti comunali e dalle tariffe disciplinanti le entrate oggetto della concessione.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal Progetto di Gestione redatto dall'impresa aggiudicataria in fase di gara.
3. Il Comune trasferisce al Concessionario del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente Capitolato.
4. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice civile.
5. Nel caso in cui il Comune, nel corso della durata della concessione, decida di passare dall'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) ovvero anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o, comunque, per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale, la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali.
6. Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, unica e inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di cinque anni, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. La concessione può essere rinnovata o prorogata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un ulteriore periodo di anni tre.
3. Alla scadenza della concessione, il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
4. Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, il Concessionario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'amministrazione appaltante, per un periodo massimo di mesi sei.
5. La concessione si ritiene decaduta di diritto qualora, nel corso della sua durata, fossero emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all'ente locale la facoltà di affidare la gestione dei servizi parziale o totale a favore di società private.
6. In ogni caso non è dovuto alcun indennizzo per effetto della decadenza anticipata della concessione.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità, delle pubbliche affissioni come disciplinate dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. La riscossione delle entrate affidate deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.
3. Le tariffe e i regolamenti adottati dai competenti organi comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati, il presente Capitolato speciale d'appalto e l'offerta economica del Concessionario.
2. La sottoscrizione del presente Capitolato, del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di:
 - perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
 - accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con la sua attuazione.
4. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del Libro Quarto, Titolo II, Capo IV, del Codice civile.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso, dovuto dal Concessionario in favore del Comune nella misura risultante dalla gara. Tale canone, a partire dal terzo anno, sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT.
2. La differenza tra il canone lordo conseguito e il canone fisso costituirà il corrispettivo spettante al Concessionario per il servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
3. Qualora nel corso della concessione si verificano, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P, come esplicitato all'art. 2 del presente Capitolato, il canone annuo netto fisso convenuto dovrà essere raggugliato in aumento o in diminuzione, sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10%. In tal caso le parti rinegoziano, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura del canone.
4. Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati, e con particolare riguardo alle spese da porre a carico dei contribuenti, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale. Le spese/diritti/competenze relative alle procedure esecutive infruttuose, ivi comprese le spese postali di spedizione degli atti, sono a carico del Concessionario.

ART. 8 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. Il Concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone stabilito in rate trimestrali, ciascuna di pari importo, scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre solare di riferimento, ovvero con rispettiva scadenza annuale al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio.
2. I versamenti possono essere effettuati anche a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoriera Comunale; in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzidetti.
3. In caso di tardivo versamento, alle scadenze previste, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse.

4. In caso di mancato o parziale versamento, anche di una sola rata, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione, fatte salve le ulteriori azioni per risarcimento danni.

ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'Amministrazione Comunale stipula il contratto di gestione del servizio con la Ditta prescelta, senza obbligo alcuno nei confronti degli altri concorrenti.
2. La Ditta, in sede di presentazione della documentazione di gara, deve costituire, pena l'esclusione, una cauzione pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, in contanti o a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, a sua scelta.
3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. L'Amministrazione provvede, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, alla restituzione della cauzione provvisoria.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Concessionario, a garanzia del versamento delle somme rimosse, dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto alla prestazione di una cauzione costituita in base alle norme della Legge 10 giugno 1982, n. 348 il cui ammontare, determinato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. A seguito della prestazione di tale cauzione viene svincolata la cauzione provvisoria.
2. La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
4. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, di mancato adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di concessione e di mancato risarcimento dei danni derivanti dagli stessi inadempimenti, il Comune, previa contestazione formale debitamente notificata, può procedere ad esecuzione sulla cauzione, con le modalità previste dal Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639.
5. Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge, a condizione che ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto sia stata definitivamente regolata dalle parti.

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva, nonché previo versamento delle spese di segreteria e dell'imposta di registro in misura fissa (quest'ultima unicamente nel caso in cui si proceda alla registrazione) entro 20 giorni dalla lettera con cui le viene comunicata l'aggiudicazione e/o dalla lettera d'ordine.
2. La Ditta prende atto, altresì, che, nel caso in cui non stipuli e non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio viene scisso con semplice comunicazione scritta, la quale pone a suo carico le ulteriori spese che l'Amministrazione Comunale dovrà affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

ART. 12 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il Concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti/pubbliche affissioni (impianti, tabelle, quadri, ecc.).
2. Al termine del contratto di concessione il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione.
3. Verranno redatti, in contraddittorio con il Concessionario, un apposito stato di consistenza e un verbale, sia per la consegna iniziale, che per la riconsegna al termine della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 assumendo l'onere, a stralci, anche di eventuali sostituzioni, forniture di impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi di tipo interferenziale.
5. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.
6. Tutti gli eventuali nuovi impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione divengono, senza onere alcuno, di proprietà dell'Ente Locale dal loro primo utilizzo.
7. Fanno carico al Concessionario, sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o Enti per occupazioni di facciate ed altri spazi di proprietà degli stessi sui quali siano applicati impianti pertinenti il predetto servizio.
8. Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Chiesina Uzzanese - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
9. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto.
10. L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.
11. Le affissioni richieste dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del Concessionario che ne assumerà la responsabilità.
12. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà. Le modalità di intervento di cui ai commi precedente costituiscono l'obbligazione minima inderogabile.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 2 D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. nominando un funzionario responsabile del tributo che subentra all'Ente locale in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
3. Il Concessionario dovrà farsi rappresentare, nei rapporti col Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
4. Il rappresentante dovrà trasmettere al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future ed eventuali iniziative da adottarsi.
5. Il Comune si riserva la facoltà di conferire ai dipendenti del Concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Concessionario deve svolgere il servizio utilizzando l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, sottoscrivendola direttamente.
7. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della Legge 296/2006, a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.
8. Il Concessionario si obbliga a garantire l'accesso al Comune, a semplice richiesta, a tutti gli atti inerenti la concessione di cui trattasi.
9. Il Concessionario con il presente Capitolato si obbliga a:
 - Gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici, che per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

- Fornire, gratuitamente, su supporto informatico (file Excel) all'Ufficio Tributi del Comune le banche dati di cui al punto 1 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di affidamento e, comunque, obbligo del Concessionario di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un rendiconto annuale dell'attività, contenente l'esatta indicazione delle seguenti informazioni di dettaglio per ciascuna tipologia di tributo:
 - dati identificativi del contribuente;
 - importo versato (distinto per imposta);
 - sanzioni amministrative;
 - interessi di mora;
 - spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento.
 - Ad attivare n. 1 conto corrente postale dedicato. I certificati di versamento, gli estratti conto, i riassunti scalari, ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune. Devono in ogni caso essere garantiti, in alternativa al versamento tramite bollettino di conto corrente postale, il versamento diretto presso la sede del Concessionario stesso nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti, il pagamento on-line, il pagamento tramite bonifico bancario, nonché ulteriori forme di versamento che l'Amministrazione comunale vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.
 - Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
 - Trasferire all'Ente locale, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione: l'archivio dei contribuenti, la documentazione relativa alla localizzazione degli impianti esistenti sul territorio, nonché il loro stato di conservazione, ed ogni dato, notizia o documento che sia tenuto a custodire presso di sé per espressa previsione di Legge.
 - Procedere ad una ricognizione dei mezzi pubblicitari. Tale operazione dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto e dovrà prevedere una relazione conclusiva sull'attività svolta e la predisposizione di un elenco contenente gli elementi minimi identificativi del soggetto (nominativo ed indirizzo) e dell'oggetto dell'imposta (ubicazione, dimensioni, tariffe, ecc.).
 - Ricevere gli eventuali reclami ed istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione.
 - Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i., facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
 - Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti.
 - Fornire gratuitamente al Comune o ai soggetti da esso patrocinati tutti i servizi oggetto della presente convenzione.
 - Eseguire il servizio affissioni e pubblicità con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone.
 - Mantenere costantemente aggiornata la situazione della pubblicità permanente, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.
 - Segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.
 - Dare comunicazione ai servizi comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, delle situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
 - Spedire ai contribuenti, in prossimità della scadenza di pagamento dei tributi in oggetto, un avviso, con allegato bollettino di c/c postale, con il quale si ricorda il termine ultimo di versamento affinché l'utente non incorra nelle sanzioni previste dalla Legge.
10. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e D.Lgs. 196/2003 (riservatezza dei dati) e loro s.m.i.
11. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente Capitolo d'onere, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e delle disposizioni regolano il processo tributario.

12. Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.
13. Il servizio verrà svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.
14. Il Concessionario è il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e provvede a individuare i relativi incaricati.
15. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08.
16. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 1, 3, 15 e 16 debbono essere comunicate al Comune alla data di affidamento del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

ART. 14 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93, del D.M. 26/4/1994, del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Le richieste di affissione saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
3. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
4. Il Concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di legge in vigore.
5. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
6. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
7. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
8. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
9. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 15 - REGISTRI E STAMPATI

1. Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
2. I bollettari, i registri e stampati vari destinati al servizio devono essere forniti a cura e spese del Concessionario che deve conservarli ed esibirli a ogni richiesta.

ART. 16 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati all'amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 17 – RENDICONTI CONTABILI E CONTO GIUDIZIALE

1. La gestione contabile del servizio comporta necessariamente i seguenti obblighi:

RENDICONTI CONTABILI

Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine del ventesimo giorno successivo coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre di riferimento, evidenziando almeno quanto segue:

- a) l'importo riscosso (al netto dei rimborsi), suddiviso per ciascuna entrata in concessione, (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni) distinguendo le riscossioni ordinarie da quelle derivanti dall'attività di accertamento e l'importo dei rimborsi effettuati;
- b) Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documenti giustificativi che confermino per ciascuna entrata in concessione i versamenti ricevuti.

CONTO GIUDIZIALE

Ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Concessionario deve rendere il conto della propria gestione al Comune.

Il conto deve contenere quanto previsto al citato art. 233 ed essere redatto sul modello approvato con il Regolamento previsto dall'art. 160 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 18 - UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI PUBBLICITA'

1. Entro la data di inizio del servizio, il Concessionario deve predisporre e mantenere, nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese un ufficio per il ricevimento del pubblico, allestito in modo funzionale e decoroso, facilmente accessibile all'utenza, in particolare ai soggetti con ridotta capacità motoria, dotato di apposite strutture informatiche per la gestione del servizio, nonché per la massima facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, indirizzo e-mail).
2. L'ufficio dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione Comunale per almeno 18 ore settimanali e dovrà essere aperto al pubblico per almeno 12 ore settimanali secondo l'orario giornaliero concordato con il Comune e, comunque, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14, garantendo l'apertura giornaliera da pubblicizzare con apposita targa esposta all'esterno dell'ufficio riportante anche la scritta "Comune di Chiesina Uzzanese - Servizio Affissioni e Pubblicità - Concessione Ditta ...". Ogni eventuale variazione deve essere concordata con l'Amministrazione Comunale.
3. Nell'ufficio devono essere disponibili per l'utenza, oltre a quanto indicato dall'art. 22 comma 10 del D.Lgs. 507/1993, i vigenti regolamenti comunali, la classificazione del territorio, gli importi delle singole tariffe, i moduli di denuncia e quant'altro utile per la corretta informazione al pubblico e per il buon andamento della gestione.
4. Le condizioni di cui ai commi precedenti costituiscono obbligazione minima inderogabile.
5. Il rapporto con l'utenza deve essere comunque intrattenuto attuando il progetto operativo presentato e valutabile in sede di gara.

ART. 19 - INFORTUNI E DANNI. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando e lasciando indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
2. A tal fine il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dall'affidamento assunto. Tale copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00).

ART. 20 - PERSONALE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura e qualità tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro di categoria e agli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

2. Il Concessionario provvede a proprie cure e spese agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di Legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
3. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
4. Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, deve segnalare all'ente locale il nominativo nonché il recapito del personale di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare ogni eventuale avvicendamento o cambiamento. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.
5. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.
6. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, pertanto nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
7. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario comunica al Comune il nominativo del Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/1993, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio.
8. Le condizioni di cui ai commi precedenti costituiscono obbligazione minima inderogabile.
9. L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che bisogna fare riferimento in tema di personale.

ART. 21 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. La stipulazione del contratto con la Ditta concessionaria si farà in forma pubblico-amministrativa.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto per tasse, diritti di segreteria ed altre spese varie e/o accessorie, sono per intero a carico della Ditta concessionaria.
3. L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella – Allegato B di cui al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.
4. Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
5. Tutte le spese di qualsivoglia natura inerenti la Concessione, nessuna esclusa od eccettuata (a titolo esemplificativo: quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie, nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari), sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 22 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. L'Ente concedente può avvalersi, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi e previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, del Titolare del medesimo rapporto anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propedeutiche connesse o complementari.

ART. 23 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/2003

1. È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista in materia dal T.U. 196/2003 e s.m.i..
2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 24 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio cura i rapporti col Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente Capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. In occasione di tale attività verrà redatto apposito verbale.
3. A tal fine, il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici e ai documenti da parte degli incaricati del Comune.
4. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere posto al Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente Capitolato, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per eventuali giustificazioni.
5. In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni a parere del Comune non risultino valide, il Responsabile del Servizio irrogherà con atto motivato la penalità previste dal successivo art. 25, fatte salve le ipotesi di decadenza e di risoluzione previste dal presente Capitolato.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nelle ipotesi di seguito elencate, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:
 - a. ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
 - b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
 - c. fallimento o concordato preventivo;
 - d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
 - e. commissione di gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo Capitolato speciale d'appalto, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
 - f. gravi e/o ripetute contestazioni;
 - g. stato di insolvenza, reato di frode o co
 - h. involgimento in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
 - i. mancato versamento del canone;
 - j. mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - k. mancato allestimento della sede provvisoria e/o definitiva, ferma l'applicazione della penale.
2. La decadenza dall'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio. Il Gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio, a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è contestualmente privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse. Il Comune procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. Il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva e ne darà comunicazione all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.
4. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 26 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi, comprensivi degli interessi eventualmente maturati.
2. Al termine dell'incarico il Concessionario deve consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti e gli atti in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.
3. Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato, in tutti gli atti ed in tutti i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

ART. 27 - PENALITA'

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultanti anche da rapporti dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali determinate con provvedimento del Responsabile Comunale, a discrezione dell'Amministrazione, che vanno da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo del 10% della cauzione definitiva.
2. Si individuano di seguito le fattispecie soggette a penale:
 - a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita: € 200,00 al giorno;
 - b. affissione dei manifesti commerciali oltre il tempo per il quale è stata concessa o mancata copertura dei manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata: penale pari al doppio dell'importo del diritto per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo;
 - c. mancata affissione di manifesti senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta da privati e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità: penale pari al doppio dell'importo del diritto per ogni manifesto non affisso e per ogni giorno di mancata affissione;
 - d. affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: penale pari al doppio dell'importo del diritto per ogni manifesto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - e. affissione di manifesti senza timbro a calendario: € 100,00 per ogni manifesto;
 - f. mancato allestimento della sede definitiva o mancata nomina del Funzionario responsabile di cui agli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 507/1993 di cui all'art. 13 del presente Capitolato: € 1.000,00;
 - g. mancata o parziale presentazione del conto giudiziale di cui all'art. 17: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - h. riscossioni effettuate dal Concessionario allo sportello senza il rilascio della prescritta bolletta: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, senza pregiudizio dell'azione giudiziaria che il Comune intendesse iniziare per la tutela dei propri interessi;
 - i. ritardo nei versamenti di cui all'art. 8 del presente Capitolato: € 100,00 per ciascun giorno di ritardo, oltre agli interessi legali;
 - j. ritardo nel ripristino o nell'installazione degli impianti: € 50,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal Responsabile preposto, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, lo stesso richiederà al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. Alla comminazione delle penali si procede tramite apposita nota scritta.
6. Le penali devono essere versate entro 10 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di addebito; diversamente, il Comune sarà autorizzato a prelevare l'importo equivalente dal deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro il termine di 15 giorni dal prelievo.
7. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
8. Il Responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 89/2000.
9. L'eventuale contestazione di più di 3 inadempienze dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto.

ART. 28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2011), per i contratti di concessione di servizi "gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento".

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Il Concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Chiesina Uzzanese, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20.12.2013, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione."
3. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 30 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione, anche parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato, qualunque ne sia la causa anche se di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione dei servizi sino al venir meno della causa determinante tale circostanza, e ciò sia direttamente che indirettamente, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione dei servizi.
2. Resta inteso che, verificandosi detta ipotesi, il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e a rischio del Concessionario.

ART. 31 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale e del conseguente contratto è competente il Foro di Pistoia.

ART. 32 - NORME FINALI

1. Nessuna clausola contrattuale contrastante con il presente Capitolato ha efficacia, se non deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione, ove aggravanti gli obblighi di Capitolato.
2. Il presente Capitolato, parte essenziale della concessione, deve essere controfirmato per accettazione in ogni sua pagina ed allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/1993, del D.Lgs. 446/1997, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, della normativa comunale e provinciale, del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

COMUNE DI CHESINA UZZANESE (PT)

Allegato "B" – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La migliore offerta sarà quella della ditta concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nel seguente modo:

- Offerta tecnica: fino a 75 punti
- Offerta economica: fino a 25 punti

OFFERTA TECNICAda 0 a max punti 75

L'attribuzione del punteggio per tale elemento avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di gara sulla base dei parametri sotto evidenziati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	Modalità di gestione del servizio: <ul style="list-style-type: none"> • staff di personale da impiegare per la gestione del servizio (numero- mansioni -professionalità-formazione)max punti 15 • organizzazione del ricevimento dell'utenza (giorni, orari di ricevimento, front-office, ecc.).....max punti 15 • modulistica utilizzata e modalità di pagamento messe a disposizione dell'utenza.....max punti 5 • modalità di gestione del contenzioso tributario (avvisi bonari, pre-contenzioso, ecc).....max punti 5 	40
2	Caratteristiche del sistema informativo utilizzato	5
3	Iniziative e progetti di recupero dell'evasione	10
4	Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni	10
5	Esperienza e qualificazione dell'impresa (da calcolarsi unicamente sui servizi oggetto di gara gestiti alla data del 31.12.2016,in comuni con abitanti pari o superiori a quelli del Comune di Chiesina Uzzanese - n. abitanti 4.581). Al concorrente con il maggior numero di gestioni verrà attribuito il massimo del punteggio,agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale utilizzando la seguente formula: $p = \frac{10 \times n^{\circ} \text{gestioni}}{n^{\circ} \text{gestioni più alto}}$ Ai concorrenti che non risulteranno in possesso del requisito in precedenza richiesto saranno assegnati 0 punti.	10

Le offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti saranno sottoposte all'esame della Commissione di gara, in apposita seduta riservata, che opererà in base ai punteggi sopra indicati e con i sub-criteri di attribuzione degli stessi sopra indicati.

Per rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi delle diverse offerte, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

OTTIMO , al quale corrisponde il 100% del punteggio da attribuire;
BUONO , al quale corrisponde il 75% del punteggio da attribuire;
SUFFICIENTE , al quale corrisponde il 50% del punteggio da attribuire;
PARZIALMENTE SUFFICIENTE , al quale corrisponde il 25% del punteggio da attribuire;
INSUFFICIENTE , al quale corrisponde il 0% del punteggio da attribuire;

Non saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo relativo al progetto tecnico di almeno 45 punti su 75.

N.B.: la redazione del progetto deve essere espressamente contenuta nel limite massimo di dieci facciate di foglio formato A4 (caratteri di stampa liberi). Ogni pagina ulteriore rispetto alle dieci previste, non formerà oggetto di valutazione da parte della commissione.

OFFERTA ECONOMICAda 0 a max punti 25

Detta offerta dovrà contenere l'indicazione del canone netto fisso annuo offerto a favore del Comune in relazione al valore posto a base di gara:

L'attribuzione del punteggio sarà determinato dalle seguenti formule:

- a) Attività di gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti:

$$P = \frac{25 \times Co}{Ca}$$

Dove:

P	=	Il punteggio attribuito
25	=	il punteggio massimo previsto
Co	=	canone fisso offerto preso in esame
Ca	=	canone fisso offerto più elevato

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica (progetto tecnico) e all'offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

PRECISAZIONI ED ULTERIORI CRITERI

SI PRECISA che non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti.